Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”

## CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento della fornitura di componenti per un sistema di chiamata ospedaliera

TRA

l’Azienda Speciale Comunale “ Cremona Solidale”, nel seguito indicata come “Azienda”, con sede in Cremona, Via Brescia n. 207, codice fiscale n. 93042130190 – P. IVA 01310740194, nella persona del Direttore Generale f.f., Dr.ssa Simona Gentile

E

la Ditta Under Control Srl con sede legale a Cremona in Via Bergamo n. 79, codice fiscale e partita IVA 05079080965, in persona del Legale Rappresentante, sig. Gianni Lera, nato a Chiavenna (SO) il 23 novembre 1970, C.F. LREGNN70S23C623D

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 14 giugno 2024, è stata indetta gara a procedura aperta per la sola fornitura di componenti per un sistema di chiamata ospedaliera per l’importo complessivo di € 120.000,00 IVA esclusa

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

**(Oggetto)**

Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di componenti per un sistema di chiamata ospedaliera

**Articolo 2**

**(Norme regolatrici dell’appalto)**

1. L’esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

- dal D.Lgs. n. 36/2023

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),

- dal Regolamento generale UE GDPR 679/2016 (in materia di protezione dei dati personali)

- dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. (in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione),

- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto

delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del

codice civile.

**Articolo 3**

**(Condizioni di esecuzione)**

La fornitura avviene nell’interesse del Fornitore e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi che entrino, comunque, in rapporto con le parti del presente contratto in relazione alla fornitura stessa.

**Articolo 4**

**(Prezzo dell’appalto)**

1. L’importo complessivo è di € 91.397,38 IVA esclusa.

2. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spesa che il Fornitore dovrà sostenere per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Articolo 5**

**(Verifica di conformità)**

1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nella persona del Geom. Luigi Daniele, Responsabile Ufficio Tecnico, nominato ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs n.36/2023, è deputato a controllare l’esecuzione del presente Contratto al fine di certificare che l’oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni.

2. Il certificato di verifica di conformità, sarà rilasciato dal DEC e confermato dal RUP, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte del Fornitore.

**Articolo 6**

**(Fatturazione e pagamenti)**

1. La fatturazione è emessa a seguito della avvenuta fornitura e di successiva verifica di conformità di cui al precedente art. 5.

2. La fattura contiene il riferimento al presente contratto e al relativo codice identificativo gara (CIG).

3. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante ordine di bonifico su conto corrente dedicato del Fornitore.

4. Il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013,

dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice

Univoco Ufficio dell’Azienda: 6PB59OS.

5. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il

saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192.

**Articolo 7**

**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Con riferimento al presente contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.

2. Il Fornitore ha comunicato all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti

bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. Ove il Fornitore modifichi gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sarà tenuto a

darne comunicazione all’Azienda, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Azienda. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Azienda per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

**Articolo 8**

**(Garanzia definitiva)**

1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, il Fornitore ha costituito apposita garanzia, ai sensi delle disposizioni di cui all’art 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo di € 2.289,93 mediante bonifico bancario.

2. In caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, l’Azienda ha diritto di valersi della suddetta garanzia.

3. Il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Azienda abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

**Articolo 9**

**(Modalità)**

La fornitura dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato dall’impresa.

**Articolo 10**

**(Controlli e Verifiche)**

Nell’esecuzione degli interventi contemplati nel presente contratto. il Fornitore sarà sottoposto a controlli da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda, finalizzati a verificare la conformità della fornitura resoa oggetto del presente contratto.

**Articolo 11**

**(Inadempienze e penali)**

1. L’Azienda si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l’esatto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla qualità della fornitura e alle modalità di esecuzione.

2. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l’Azienda si riserva la facoltà, previa intimazione tramite PEC al Fornitore, di chiedere la risoluzione del presente

contratto, con tutte le conseguenze di legge che la stessa comporta, ivi compresa la

facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Fornitore, incamerando la garanzia

definitiva.

3. Resta ferma l’applicazione delle penali di cui all’art. 9 del Capitolato di gara ed il risarcimento del maggior danno subito.

4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite.

5. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione

inviata dall’Azienda.

6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l’Azienda procederà all’applicazione delle sopracitate penali. È fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

7. Trascorso tale periodo e per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto ed incamerare la garanzia senza formalità di sorta. Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del danno eventualmente subito.

10. In nessun caso l’ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell’importo complessivo del presente contratto.

**Articolo 12**

**(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)**

1. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all’Azienda che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

2. Il Fornitore ha stipulato apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto e per persona infortunata ed assume, altresì, l’onere di manlevare l’Azienda da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati

nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni

**Articolo 13**

**(Efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto è vincolante per le parti sin dal momento del suo perfezionamento.

2. In ogni caso, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’Azienda.

**Articolo 14**

**(Riservatezza)**

1. Il Fornitore si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza in forza del presente impegno.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 15**

**(Subappalto e divieto di cessione del contratto)**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023).

2. Pertanto, qualora il Fornitore in sede di gara non abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, quest’ultimo istituto è vietato nel presente contratto.

3. In base a quanto disposto dal citato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Fornitore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Azienda di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

**Articolo 16**

**(Domicilio legale)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Fornitore elegge domicilio legale in Via Bergamo n. 79 a Cremona.

**Articolo 17**

**(Foro competente)**

1. Ogni controversia tra l’Azienda ed il Fornitore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l’esclusiva interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Cremona.

2. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.

**Articolo 18**

**(Recesso)**

1. Ai sensi dell’art. 123 del Codice è facoltà dell’Azienda, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo

dei servizi non eseguiti, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con apposita PEC.

2. Il Fornitore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

**Articolo 19**

**(Risoluzione)**

1. Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché all’offerta tecnica del Fornitore, ove non derogata dai citati atti, l’Azienda potrà, ai

sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Fornitore via PEC.

2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Fornitore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale,

il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore dell’Azienda.

3. In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall’art. 122 del Codice, anche per i seguenti motivi:

 applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;

 grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

 sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;

 concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.

4. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte dell’Azienda della garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

**Articolo 20**

**(Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Azienda.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Azienda è tenuta a versare all’Erario; al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**Articolo 21**

**(Clausola risolutiva)**

Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l’Azienda ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

**Art. 22**

**(Trattamento dei dati personali e Privacy)**

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo la finalità definita dal presente contratto e coerentemente agli obblighi normativi in materia di protezione dei dati personali e privacy disposti dal Regolamento 679/2016/UE.

**Art. 23**

**(Codice Etico)**

La ditta dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell’Azienda consultabile sul sito istituzionale [www.cremonasolidale.it](http://www.cremonasolidale.it)

Letto, firmato e sottoscritto.

Cremona, 02 agosto 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Per l’Azienda | Per il Fornitore |
| Il Direttore Generale f.f.  *Dr.ssa Simona Gentile* | Il Legale Rappresentante  *Sig. Gianni Lera* |

Il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente

contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare le seguenti condizioni: 2. (norme regolatrici dell’appalto); 3. (condizioni di esecuzione); 6. (fatturazione e pagamenti); 7. (tracciabilità dei flussi finanziari); 9. (modalità); 10. (controlli e verifiche); 11. (inadempienze e penali); 12. (responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 13. (efficacia del contratto); 15. (subappalto e divieto di cessione del contratto); 17. (Foro competente); 18. (recesso); 19. (risoluzione); 20. (oneri fiscali e spese contrattuali); 21. (clausola risolutiva); 22. (trattamento dati - consenso al trattamento); 23. (codice etico).

Cremona, 02 agosto 2024

|  |
| --- |
| Per il Fornitore |
| Il Legale Rappresentante  *Sig. Gianni Lera* |